

Roma, 30 Settembre 2025

Spett.le
Autorità di Regolazione dei Trasporti
A mezzo PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Consultazione sulla revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n. 57/2018 – Audizione ASSOCOSTIERI

Gentili Signori,

desideriamo anzitutto ringraziare codesta Autorità per aver concesso alla nostra associazione l'opportunità di esprimere il punto di vista associativo in merito a tematiche che rivestono fondamentale importanza per le società rappresentate e, più in generale, per la logistica energetica

Chi Siamo

ASSOCOSTIERI è l'Associazione nazionale, aderente a Confrtrasporto e Confcommercio Imprese per l'Italia, che rappresenta la logistica energetica in Italia e, in particolare, i titolari di depositi di GNL *small scale* e tutti i terminali di rigassificazione di GNL, i titolari di depositi costieri, doganali, fiscali di oli minerali, prodotti chimici e GPL, i produttori e le aziende attive nel settore del biodiesel/biometano e le società attive nel bunkeraggio marino.

La nostra rappresentanza nell'ambito dei prodotti energetici si riferisce, pertanto, alla cosiddetta distribuzione primaria, rappresentando tutte le nostre istallazioni infrastrutture strategiche per legge; i depositi fiscali costieri di prodotti energetici, ai sensi degli artt. 57 e 57-bis della legge 35/2012, indispensabili per lo stoccaggio e distribuzione dei prodotti petroliferi, chimici, del biodiesel e degli oli vegetali e, nel settore del GNL, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 257/2016 di recepimento della direttiva DAFI in quanto connessi alla rete gas nazionale.

Con la richiamata delibera n. 57/2018, codesta Autorità ha adottato prime misure di regolazione inerenti le metodologie e i criteri per garantire **l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali** in attuazione proprio dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti.

Con riferimento alla revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale, adottate con la delibera 57/2018, ASSOCOSTIERI formula le seguenti osservazioni in merito alle misure di maggior interesse del settore rappresentato.

Misura 3. Concessioni di aree e banchine portuali

Come noto, il Regolamento n. 202 del 28 dicembre 2022 disciplina la **modalità di rilascio** delle **concessioni portuali** di cui all'**art. 18 della Legge n. 84/1994**, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Oggetto di tali concessioni sono le **aree demaniali** e le **banchine** comprese in **ambito portuale**.

Nell'ambito delle procedure per il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 84 del 1994, le autorità indicano nel **bando** le condizioni per ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento delle **"operazioni portuali"** sulle **aree demaniali** o sulle **banchine** oggetto di concessione ed eventualmente dei **"servizi"** di natura accessoria.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel **Decreto n. 110/2023**, contenente le **Linee Guida** sulle modalità di applicazione del Regolamento per il rilascio di concessioni di aree e banchine (Decreto MIT 28 dicembre 2022, n. 202) ha stabilito espressamente che:

- le AdSP svolgono preliminarmente la **ricognizione** delle **caratteristiche tecnico-funzionali dei beni oggetto di concessione**;
- nei **bandi** o negli avvisi, i **requisiti soggettivi** di partecipazione siano definiti in modo chiaro e dettagliato;
- i requisiti tecnici ed economico-finanziari dei soggetti richiedenti il rilascio della concessione siano identificati in maniera puntuale, oggettiva, trasparente, equa e non discriminatoria, secondo criteri di attinenza e proporzionalità rispetto all'oggetto della gara;
- nei bandi o negli avvisi siano definite le dimensioni e i criteri che le AdSP adottano al fine di definire i **punteggi** e le relative **ponderazioni utili alla valutazione** delle domande.

In tale cornice normativa in materia di affidamento delle concessioni, ai sensi **dell'art. 18 della legge 84/94** e delle norme generali relative alle concessioni accordate ai sensi **dell'articolo 36 del Codice della Navigazione**, si colloca il ruolo regolatorio dell'ART che ha il compito di garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali.

L'autorità concedente provvede, infatti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di **economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica**, al rilascio delle concessioni demaniali, in base ai **vigenti strumenti di pianificazione** in ambito portuale e di **programmazione** dei traffici, in **coerenza** con le indicazioni degli **strumenti di pianificazione strategica** del settore.

Misura 3.6 – Mix di traffico ammissibili

La **Misura 3.6**, a parere della scrivente, **non può far venir meno la coerenza tra concessioni e programmazione di competenza esclusiva dell'amministrazione pubblica**, ferma restando la competenza di ART a che venga garantito l'**accesso equo e non discriminatorio** alle infrastrutture portuali.

L'autorità, infatti, provvede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla pubblicazione del bando garantendo che la **durata della concessione** sia commisurata agli investimenti previsti dal **Piano Economico-Finanziario** (“PEF”) predisposto dal concessionario sulla base di **format** elaborati dall'ART in funzione delle tipologie di infrastrutture, della durata e delle caratteristiche delle classi d'investimento, tenuto conto del livello di infrastrutturazione delle aree e banchine.

Al fine di garantire un accesso **equo e non discriminatorio** alle infrastrutture portuali, il Ministero ha previsto nelle Linee guida che, **prima** dell'indizione della procedura ad **evidenza pubblica** per il rilascio della concessione l'AdSP invii lo **schema di PEF** all'ART che **può rilasciare pareri** in merito alle **procedure di affidamento** e ai procedimenti di **rilascio delle concessioni**.

A parere della scrivente il riferimento della Misura 3.6 ai **mix di traffico ammissibili**, con i relativi **quantitativi movimentabili** esula dal compito di garantire un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali.

Resta compito esclusivo delle AdSP assicurare che l'oggetto delle **concessioni** e il **Programma degli Investimenti** (PI) unitamente al **Piano Economico Finanziario** (PEF), a queste sottesi, siano **coerenti** con quanto previsto dagli **strumenti di programmazione** e, in particolare, dal **Documento di Pianificazione Strategica di Sistema** e dal **Piano Regolatore Portuale**.

Il **mix di traffico ammissibile** nei porti è strettamente legato al **Piano Regolatore Portuale** (PRP) e al **Documento di Pianificazione Strategica di Sistema** (DPSS). Il PRP, in particolare, definisce le **destinazioni funzionali** delle aree portuali e i parametri edilizi/urbanistici per strutture e infrastrutture. Il **DPSS**, invece, fornisce un quadro strategico più ampio, definendo **obiettivi e strategie** per lo sviluppo del **sistema portuale nel suo complesso**.

Entrambi gli strumenti assumono una valenza pianificatoria ad esclusivo appannaggio delle Amministrazioni competenti in materia di strategia per lo sviluppo e la pianificazione dei porti. L'ART può indicare criteri vincolanti per le AdSP, ma è di queste ultime la piena **responsabilità dell'attività amministrativa**.

Misura 3.15 – Durata delle concessioni

La Misura in esame prevede che la durata delle concessioni dovrebbe essere compresa tra un Limite superiore, che coincide con un *benchmark* di mercato, ed un Limite inferiore. Occorre considerare, preliminarmente, che le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

La durata delle concessioni per le **infrastrutture strategiche della logistica energetica**, rappresentate da ASSOCOSTIERI è, pertanto, sempre di durata **almeno decennale**, ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 84/1994.

Misure 3.16 e 3.17 – Variazione del canone

ASSOCOSTIERI si limita ad osservare che spetta a ciascuna **AdSP** individuare con **proprio regolamento i criteri** per la definizione dei **canoni demaniali** da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

Attualmente l'adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l'aggiornamento delle stesse è in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Nella speranza di aver fornito un contributo utile l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria
